

Ufficio Studi

Avv. Silvia Assennato

17 aprile 2015

Le indennità liquidate ai disabili, in quanto compensatorie, non sono ricchezza; considerarle tali è discriminatorio nei confronti di chi già vive una condizione di oggettiva difficoltà.

Per Maggioli Editore, l'approfondimento dell'Avv. Silvia Assennato nel più ampio contesto del Forum della Non Autosufficienza 2015 ([link](#)).

ISEE, tre sentenze gemelle (TAR del Lazio, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15)

I tre dispositivi vanno letti in modo combinato: essi escludono dal computo dell'Indicatore della Situazione Reddituale trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche.

L'esigenza di misurare con criteri oggettivi la ricchezza delle famiglie è emersa – nei paesi ad economia avanzata – alla fine dello scorso secolo, quale conseguenza diretta della necessità di rimodulare – riducendola – la spesa sociale destinata a servizi e prestazioni, e di indirizzare il supporto pubblico – anche di tipo economico – selezionando in modo oggettivo ed imparziale la platea degli aventi diritto.

Di fatto quindi **l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente è uno strumento di calcolo e di misura che valuta la situazione economica del nucleo familiare di coloro che richiedano prestazioni e servizi, sociali o assistenziali.** Prendendo in considerazione sia il reddito che il patrimonio l'ISEE considera tutti gli elementi che concorrono a formare la ricchezza di un nucleo familiare: astrattamente si tratta quindi di uno strumento fondamentale per la garanzia di equità dello Stato Sociale.

Tuttavia **nei primi tre lustri di operatività esso ha mostrato molteplici segni di criticità ed evidenti limiti applicativi, di vario genere.** Su questa base si inserisce la riforma operata con il DPCM 5.12.2013, che ha elaborato un Regolamento destinato

– nelle intenzioni – a ridefinire più equamente il sistema dei controlli e gli elementi da considerare come facenti parte della “ricchezza”.

Contraddittoriamente, però, **il testo del 2013 ricomprendeva negli indici rilevanti ai fini ISEE la titolarità di trattamenti assistenziali, previdenziali e/o indennitari che storicamente l’ordinamento riconosce alle persone con disabilità**. Proprio su questa contraddizione e sulla definizione di reddito disponibile sembrano intervenire le novelle “sentenze gemelle” del febbraio 2015, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio[1] si è pronunciato su altrettanti ricorsi relativi all’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente richiesto per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Sorvolando sulle violazioni sollevate e non accolte, i tre dispositivi vanno letti in modo combinato: essi **escludono dal computo dell’Indicatore della Situazione Reddituale «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche»** (articolo 4, comma 2 lettera f); ciò significa, in pratica, tutte le pensioni, assegni, indennità per minorazioni civili, assegni sociali, indennità per invalidità sul lavoro, assegni di cura, contributi vita indipendente ecc. ed annullano il DPCM 159/13 nella parte in cui prevede un incremento delle franchigie per i soli minorenni (articolo 4, lettera d, nn. 1, 2, 3).

Al di là della pretesa scarsa incidenza pratica delle pronunce di cui qui si parla, le affermazioni del giudice amministrativo sono in realtà dirompenti: leggendo fra le righe delle sentenze si ha infatti la conferma che vivere da disabili è effettivamente più costoso, tanto in termini sociali che meramente economici.

Si imputa all’Indicatore, così come revisionato nel 2013, di **assumere a proprio fondamento una nozione di reddito disponibile eccessivamente ampia, e perciò generica**: argomenta ancora il giudice amministrativo che per reddito disponibile devono intendersi gli incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione del soggetto interessato alla componente fiscale dell’ordinamento, ovvero il pagamento di tasse in forma autonoma.

Pertanto nell’escludere le prestazioni di ordine assistenziale, previdenziale o indennitario dal reddito globale rilevante per l’accesso ai servizi sociali agevolati, il Tar motiva argomentando che non possono considerarsi ricchezza le prestazioni che sono riconosciute a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio che ricade sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie.